

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI ANIMALI TERRESTRI ED AQUATICI IN DIFFICOLTÀ E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI ANIMALI SELVATICI

INTRODUZIONE E FINALITA'

Negli ultimi anni, per quanto riguarda la Regione Abruzzo, si è registrato un incremento nei sinistri ed incidenti stradali provocati da animali, sia d'affezione e da reddito che da fauna selvatica. Tale fenomeno è sicuramente da mettere in correlazione con l'aumento delle popolazioni di ungulati di grossa mole (cinghiali, caprioli e cervi). Si fanno inoltre più frequenti gli impatti con esemplari di carnivori selvatici, in particolare volpe e lupo, che hanno raggiunto ormai consistenze di popolazione consolidate su tutta la catena appenninica.


Il Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo ha pertanto promosso la pianificazione e l'organizzazione delle attività inerenti sia la gestione degli animali in difficoltà che lo smaltimento delle spoglie, nell'ambito del Comitato per il controllo della fauna selvatica e la sanità delle popolazioni animali migranti della Regione Abruzzo che periodicamente si riunisce presso l'Assessorato alla Salute, prendendo in considerazione i contributi dei componenti il comitato, i quali a vario titolo e per quanto di competenza si confrontano quotidianamente con tale problematica.

Il documento elaborato costituisce pertanto le linee guida applicabili al soccorso di animali in difficoltà e alla gestione delle carcasse di animali selvatici rinvenute sul territorio regionale, elaborate allo scopo di:

1. provvedere alla organizzazione logistica e alla risoluzione tempestiva ed efficace di situazioni critiche che, in caso di ritrovamento di animali selvatici in difficoltà o delle loro carcasse e dei domestici in difficoltà in ambiti stradali, urbani o periurbani, possono concretizzarsi con rischi alla pubblica incolumità;
2. definire ruoli e competenze del personale a vario titolo coinvolto nelle operazioni di intervento;
3. standardizzare le procedure di intervento e definire la destinazione di animali in difficoltà o delle carcasse dei selvatici, in base ai differenti contesti e competenze normative;
4. promuovere l'utilizzo delle informazioni ottenibili da tali evenienze in un piano coordinato di sorveglianza sanitaria, su base regionale.

STATO DELL'ARTE E CRITICITA'

Le richieste di intervento su animali in difficoltà o sul recupero di carcasse vengono, di norma, indirizzate alle forze dell'ordine (quasi sempre Corpo Forestale dello Stato) o ad altre figure quali i veterinari degli Enti Parco, all'interno delle aree protette o, in generale, i veterinari delle AASSLL. Spesso sono indirizzate anche alle associazioni animaliste ed ambientaliste.



Il quadro su citato suggerisce, anche in considerazione del numero crescente di richieste di intervento, di definire con chiarezza:

- 1- ruoli e figure preposte, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali degli enti coinvolti;
- 2- modalità operative delle fasi di sopralluogo, trasporto, destinazione dell'animale;
- 3- mezzi e strutture coinvolte.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Leggi regionali

L.R. n.30 del 31-05-1994 e s.m.i. "Norme per l'attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica"

L.R. n. 38 del 21-06-1996 "Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa".

L.R. n. 10 del 28-01-2004 e smi "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente"

L.R. n.78 del 08-09-1988 e s.m.i "Provvidenze a favore del Centro di Recupero Rapaci e Selvatici"

Legge Regionale n. 47 del 18 dicembre 2013 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione"

Normativa generale

Legge 281 del 14 Agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"

Legge 11 febbraio 1992 n.157 e s.m.i. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Decreto Ministeriale 19 aprile 1996 "Elenco specie animali che possono costituire pericolo"

Reg. (CE) 21 ottobre 2009 n. 1069 "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)"

Reg. (CE) 25 febbraio 2011 n. 142 "recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera"

Ordinanze del Ministero della Salute del 18 dicembre 2008, 19 marzo 2009 e del 10 febbraio 2010.

Legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004, con le previste modifiche al Codice Penale, (art. 544-bis e ter).



Legge 29 luglio 2010 n.120 di riforma del Codice della strada, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n.75 del 29 luglio 2010 - Suppl. Ordinario n.171): articolo 31 (Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992) in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali.

Accordo n° 20/CU dei 07/02/2013 tra il Governo, le Regioni, le province autonome e le Autonomie Locali recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002.

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI ANIMALI SELVATICI TERRESTRI IN DIFFICOLTÀ

Atteso che tutte le specie selvatiche possono rientrare nell'ambito di azioni di soccorso finalizzate al recupero delle stesse per motivi di deontologia professionale e di tutela del benessere animale, è opportuno, dal punto di vista operativo e anche per l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali ed economiche messe in campo dalla Pubblica Amministrazione, individuare diverse modalità di intervento e priorità a seconda delle specie coinvolte e dei contesti operativi.

Competenze.

Gli enti istituzionalmente coinvolti nella gestione dell'intervento di soccorso sono:

- Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. competenti per territorio;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Aree Naturali Protette;
- Amministrazioni Provinciali competenti per territorio

La valutazione inerente la pericolosità dell'animale in fase di primo intervento è rimessa all'operatore competente degli enti sopra descritti, intervenuto sul sito di ritrovamento.

La presenza del Medico Veterinario (della ASL, dell'Ente gestore dell'area protetta, del Corpo Forestale dello Stato, per le rispettive competenze professionali) deve essere assicurata in caso di ritrovamento di esemplari appartenenti a specie particolarmente protette ai sensi della L. 11 febbraio 1992, n. 157 (o di animali che, a causa della loro mole o per le specifiche caratteristiche etologiche, possono ingenerare durante le fasi di manipolazione, primo intervento e trasporto rischi per l'incolumità pubblica o per la sicurezza degli operatori) (cfr. allegati A e B al Decreto Ministeriale 19 aprile 1996). In quest'ultimo caso è necessario considerare anche l'intervento dei vigili del fuoco. Per altre segnalazioni ricevute, inerenti tutte le altre specie e nelle situazioni non espresse in precedenza, è necessario effettuare, con una analisi dei contesti di riferimento, una valutazione della reale esigenza di recupero dell'esemplare in difficoltà (considerando, ad esempio, lo svolgersi senza interferenze antropiche, dei normali processi dell'ecosistema naturale).

Il Medico Veterinario, qualora attivato direttamente dal personale presente sul posto, risulta essere:



- Per le aree non protette: il medico veterinario della ASL competente in servizio di reperibilità (Dipendente, ACN, convenzionato).
- Per le aree protette: il medico veterinario del Parco, nel caso dei Parchi Nazionali (PN Abruzzo Lazio e Molise, PN Gran Sasso e Monti della Laga, PN Majella), il medico veterinario del Corpo Forestale dello Stato o Medici Veterinari convenzionati, qualora presenti presso i diversi enti gestori, nel caso di altre AA.PP. (P.R. Sirente Velino o altre Riserve o Oasi).

Nelle aree protette, con soggetti sospetti di essere affetti da malattie infettive e diffusive, deve intervenire anche il Medico Veterinario della ASL competente per territorio.

Sarà cura delle AA.SS.LL. e delle Aree Protette far pervenire agli enti istituzionalmente coinvolti (1515, Centr. ASL ecc.) i recapiti e le disponibilità dei Medici Veterinari incaricati e del personale eventualmente responsabile della attività amministrative e gestionali del recupero della fauna.

Resta inteso che, sulla base delle proprie valutazioni cliniche, delle conoscenze ecotologiche sulla specie coinvolta, delle norme sul benessere animale, dei principi del codice deontologico e della vigente normativa di settore, il medico veterinario intervenuto è responsabile dell'indirizzo prognostico del caso e decide della destinazione dell'animale, oltre che, in casi di particolare gravità, della eventuale soppressione dello stesso.

Il medico veterinario intervenuto registra l'attività svolta sul sistema informativo BDR-SIVRA.

Il Comitato per il controllo della fauna selvatica e la sanità delle popolazioni animali migranti della Regione Abruzzo, nell'ambito del proprio lavoro istituzionale presso l'Assessorato alle Politiche della Salute, promuoverà l'organizzazione sinergica degli interventi.

Procedure.

La segnalazione, da parte di chi rinviene l'animale, può essere indirizzata, in prima istanza, a diversi enti, amministrazioni ed associazioni.

A seconda del luogo di rinvenimento dell'animale, sono individuate le seguenti procedure operative.

1. Animale selvatico in difficoltà rinvenuto in aree non protette:

L'organizzazione del primo sopralluogo è demandata al CFS per il tramite del sistema operativo attivato dal numero 1515, Centr. ASL ecc.. Quest'ultimi, sulla base delle valutazioni da effettuarsi secondo le indicazioni riferite in precedenza al paragrafo "competenze", e sulla base delle disponibilità dichiarate dalle singole Amministrazioni coinvolte, provvedono ad individuare i profili operativi necessari all'intervento. A tale scopo qualora si dovessero appalesare esigenze organizzative diverse, si provvederà a predisporre un protocollo operativo d'intesa con gli enti coinvolti.



Qualora la segnalazione giunga direttamente ad uno degli enti istituzionalmente coinvolti e l'intervento possa essere espletato dallo stesso, ai fini del mantenimento di un corretto flusso informativo questo va comunque segnalato al Servizio Veterinario attraverso BDR-SIVRA.

Le Amministrazioni Provinciali provvedono a fornire il supporto a tale attività, per quanto di competenza.

Resta comunque inteso che, per specie non protette, sinantropiche e non pericolose, possono collaborare, anche mediante recupero diretto, le guardie zoofile e le associazioni riconosciute secondo modalità ufficialmente definite.

Fig. 1: diagramma di flusso delle operazioni relative al soccorso di animali selvatici (specie particolarmente protette o pericolose) in difficoltà in aree non protette

2. Animale selvatico in difficoltà rinvenuto in aree protette:

Per le segnalazioni ricadenti all'interno dei confini dei Parchi ed altre aree protette, se interessato il sistema del numero verde 1515, la sala operativa CFS attiva il protocollo di intervento interessando prioritariamente l'ufficio o servizio competente indicato dall'Ente gestore dell'area protetta e, per i parchi nazionali il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Parco, o altro personale disponibile in seno alla propria Amministrazione.

Qualora la segnalazione giunga direttamente all'Ente gestore dell'area protetta lo stesso provvederà secondo le modalità e competenze definite nelle presenti linee guida.

Per segnalazioni giunte direttamente ai tecnici del Parco, l'intervento va organizzato congiuntamente al Comando Stazione CFS competente, se disponibile, o comunque previa segnalazione al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente CFS del Parco

Resta comunque inteso che ogni attività effettuata deve essere comunicata, preferibilmente tramite SIVRA-BDR, al Servizio Veterinario della ASL di competenza.






Fig.1: diagramma di flusso delle operazioni relative al soccorso di animali selvatici in difficoltà in aree protette

In virtù di apposite convenzioni, le amministrazioni istituzionalmente coinvolte possono ricevere il supporto della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Fasi del primo intervento.

Il personale intervenuto deve procedere alla:

- *Rimozione* dei rischi per l'incolumità pubblica (allontanamento di non addetti ai lavori, regolazione del traffico in caso di rinvenimenti in sede stradale, sgombrò della carreggiata in caso di rinvenimento in sedi urbane o peri-urbane ecc.);
- *Limitazione* degli stimoli e delle sollecitazioni volontarie e involontarie sull'animale ad opera dell'uomo;
- *Effettuazione*, secondo i dettati già specificati, della chiamata del medico veterinario, con la descrizione accurata degli elementi oggettivi del caso;
- *Messa in sicurezza* dell'animale;
- *Valutazione* della presenza di eventuali illeciti a danno degli animali e attivazione delle relative procedure di polizia giudiziaria.
- *Compilazione* del verbale di sopralluogo (allegato-SIVRA)

Manipolazione dell'animale.

La cattura e la manipolazione dell'animale (a seconda dei casi) può essere condotta da personale non veterinario debitamente preparato.

Resta salva la necessità di presenza del Medico Veterinario qualora sia necessario procedere a sedazione o per tele anestesia dell'animale.

All'uopo la Regione Abruzzo promuove l'istituzione di appositi eventi formativi destinati al personale tecnico afferente alle diverse amministrazioni coinvolte ed anche al personale volontario delle associazioni interessate.

Trasporto dell'animale.


Gli animali rinvenuti e che hanno bisogno di cure particolari vanno trasportati in contenitori idonei per dimensioni, materiale e caratteristiche costruttive. In caso di situazioni di emergenza come quella del trasporto di animali non pericolosi in difficoltà si può trasportare anche con mezzo non autorizzato sempre rispettando le condizioni generali di benessere durante il trasporto (art. 3 Reg. CE n. 1/2005). Per gli esemplari appartenenti a specie pericolose sarà opportuno procedere con automezzo e casse autorizzate per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari dalla A.S.L. territorialmente competente. Le condizioni ottimali, nella maggior parte dei casi, per il trasporto di animali selvatici, soprattutto in condizioni di stress acuto conseguente ad un recente ferimento, trauma o interazione diretta con l'uomo, sono raggiunte con l'impiego di un contenitore opportunamente arieggiato, ma in grado di evitare, almeno parzialmente, stimolazioni visive e uditive ulteriormente stressogene per l'animale.

Laddove si tratti di esemplari non appartenenti a specie ritenute pericolose (Decreto Ministeriale 19 aprile 1996) e non particolarmente protette (Legge 157/92) qualora possibile, il trasporto potrà essere attuato anche dal privato cittadino che ha effettuato la segnalazione o dalle guardie e volontari di associazioni succitate, nonché da personale e collaboratori a tal fine incaricati dagli enti gestori delle aree protette. Se ciò non risulta possibile e compatibilmente con le disponibilità di personale e di mezzi, il trasporto sarà a cura dell'Ente interessato. Il trasporto di esemplari appartenenti a specie pericolose sarà in ogni caso a cura dell'Ente intervenuto. Parchi, Province e Corpo Forestale dello Stato devono adeguarsi pertanto, con automezzi idonei, rimorchi o casse di trasporto di diverse dimensioni a seconda della specie, al trasporto degli animali rinvenuti nel territorio di propria competenza, entro un anno dalla pubblicazione delle presenti linee guida.

Destinazione dell'animale.

Come previsto dalla normativa regionale vigente, l'animale ritrovato in difficoltà deve essere trasportato, dopo una valutazione delle effettive possibilità di recupero:

- Presso il Centro di Recupero Fauna Selvatica del Corpo Forestale dello Stato di Pescara, o le sue strutture periferiche, per gli animali provenienti dal territorio esterno alle aree protette; se del caso, in seconda battuta l'animale può essere destinato ad altri Centri specializzati e riconosciuti su scala nazionale (in particolare per specie oggetto di particolari progetti di ricerca e captive breeding)
- Presso propri centri di primo soccorso o di recupero, nel caso dei Parchi e di altre aree protette, qualora siano stati autorizzati ed attivati, presso il Centro di Recupero Fauna Selvatica del Corpo Forestale dello Stato di Pescara, o sue strutture periferiche, per gli animali provenienti dalle aree protette non dotati di



propri centri. Anche in questo caso, in seconda battuta l'animale può essere destinato ad altri Centri specializzati e riconosciuti su scala nazionale (in particolare per specie oggetto di particolari progetti di ricerca e captive breeding)

- Centri ASL come Canile sanitario, strutture di ricovero della Facoltà di Medicina Veterinaria, attivazione di ulteriori nuovi centri di recupero per la fauna selvatica deve seguire la normale prassi autorizzativa e di controllo sanitario da parte delle Autorità Sanitarie. Per i Centri di recupero già esistenti, è prevista comunque una revisione dei procedimenti autorizzativi e delle componenti strutturali entro 12 mesi dall'emanazione delle presenti linee guida.

Coordinamento delle informazioni e gestione dei dati sanitari.

La Regione Abruzzo promuove l'acquisizione di dati sanitari con l'ausilio di sistemi informativi (BDR-SIVRA) provenienti dal recupero di animali selvatici in difficoltà e la loro gestione coordinata quale contributo sostanziale alla sorveglianza epidemiologica sul territorio regionale. In particolare:

- Promuove l'utilizzo di schede con rilievi standardizzati sugli animali ritrovati e sui contesti di ritrovamento;
- Stabilisce il piano delle indagini sierologiche e di altro tipo da effettuare sugli animali recuperati, qualora possibile (allegato A alle presenti linee guida).

Sulla base delle informazioni sanitarie raccolte la Regione Abruzzo convoca periodicamente il Comitato per il controllo della fauna selvatica e la sanità delle popolazioni animali migranti presso l'Assessorato alle Politiche della Salute ed eventualmente rimodula il piano di sorveglianza.

I campioni sono prelevati dai medici veterinari intervenuti sul sito di rinvenimento dell'animale o nella struttura di destinazione, ed inviati:

- all'Istituto Zooprofilattico di Teramo, per le indagini relative alla sorveglianza di malattie pertinenti la sanità pubblica veterinaria;
- all'Università degli Studi di Teramo, previa stipula di apposite convenzioni, per indagini relative a particolari ricerche o approfondimenti scientifici.
- ad altre Università e Centri di Ricerca per specifiche attività di studio

Va precisato come ulteriori accertamenti diagnostici di screening, non considerati nell'allegato A delle presenti linee guida, debbano essere prima sottoposti all'approvazione del Servizio Veterinario della ASL di pertinenza territoriale.

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE CARCASSE DI ANIMALI SELVATICI TERRESTRI

Competenze.

Gli enti istituzionalmente coinvolti nella gestione dell'intervento sono:

- Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. competenti per territorio;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Aree Naturali Protette;
- Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.



- Comuni

Anche in questo caso, come già esplicitato per gli animali in difficoltà, deve essere effettuata una analisi dei contesti di riferimento per una valutazione della reale esigenza di sopralluogo sul sito di rinvenimento della carcassa (considerando, ad esempio, lo svolgersi senza interferenze antropiche, dei normali processi dell'ecosistema naturale).

Qualora l'intervento si concretizzi, il veterinario responsabile deve comunque sempre essere interpellato.

L'effettuazione della visita veterinaria è subordinata alle condizioni di conservazione della carcassa. In questi termini, ad esempio per il rinvenimento di una carcassa già in avanzato stato di decomposizione, in contesti naturali lontani da infrastrutture o strutture antropiche, oppure rinvenuta in luoghi di difficile accesso, sempre ammettendo che non possa arrecare danno alla salute pubblica o all'ambiente (contaminazione delle acque), la visita del Medico Veterinario riconosciuto non è richiesta.

E' altresì ovvio che, qualora si sospetti l'esistenza di malattie infettive riferibili a qualsiasi specie, oppure in presenza di possibili rischi per la salute ed incolumità pubblica, il Medico Veterinario della ASL dovrà essere presente sul sito di rinvenimento impartendo le disposizioni sul destino della carcassa.


La presenza, sul sito di rinvenimento della carcassa, del Medico Veterinario deve essere comunque assicurata in presenza di specie particolarmente protette ai sensi della Legge 157/92.

Resta salvo che, sulla base delle disposizioni dell'art. 6, comma 2 della L.R. 10/2004, la fauna selvatica rinvenuta morta va conferita all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla possibilità di inviare all'IZS esemplari di uccelli deceduti nella zona a rischio "Foce del Vomano" per la ricerca del virus della West Nile Disease nonché all'invio di esemplari di animali selvatici quali carnivori protetti e non (volpe, mustelidi) per la ricerca di *Trichinella* spp. secondo quanto disposto dal piano (DGR N. 797 del 28 dicembre 2009).

Il Medico Veterinario competente viene eventualmente attivato direttamente dal personale competente intervenuto sul posto, in particolare:

- Per le aree non protette: il medico veterinario della ASL competente in servizio (o convenzionati con la ASL);
- Per le aree protette: il medico veterinario del Parco, nel caso dei Parchi Nazionali (PN Abruzzo Lazio e Molise, PN Gran Sasso e Monti della Laga, PN Majella), il medico veterinario del Corpo Forestale dello Stato o medici veterinari convenzionati, qualora presenti presso i diversi enti gestori, nel caso di altre AAPP.



Anche nelle aree protette con soggetti sospetti di essere affetti da malattie infettive e diffuse, deve intervenire anche il Medico Veterinario della ASL competente per territorio.

Sarà cura delle AASSLL e degli Enti Parco far pervenire agli enti istituzionalmente coinvolti (Corpo Forestale dello Stato, ecc.) i recapiti e le disponibilità dei medici veterinari incaricati.

Il Comitato per il controllo della fauna selvatica e la sanità delle popolazioni animali migranti della Regione Abruzzo, nell'ambito del proprio lavoro istituzionale presso l'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Abruzzo, promuove l'organizzazione sinergica degli interventi nelle aree contigue dei Parchi, in considerazione della necessità di garantire una corretta impostazione metodologica non solo basata sulle diverse giurisdizioni e competenze amministrative, ma sugli areali di distribuzione delle popolazioni selvatiche, soprattutto delle specie particolarmente protette.

Procedure.

A seconda del luogo di rinvenimento della carcassa, sono individuate le seguenti procedure operative.

1. Animale selvatico morto rinvenuto in aree non protette:

L'organizzazione del primo sopralluogo è affidata al CFS a cui pertanto dovranno giungere le segnalazioni anche se pervenute ad altri Enti o Amministrazioni. Il Corpo Forestale dello Stato, sulla base delle valutazioni da effettuarsi secondo le indicazioni riferite in precedenza e sulla base delle disponibilità dichiarate dalle singole Amministrazioni coinvolte, provvede ad individuare i profili operativi necessari all'intervento.

Le Amministrazioni Provinciali provvedono a fornire il supporto a tale attività, per quanto di competenza ed in particolare per le specie cacciabili ai sensi della Legge 157/92 e L.R. 10/04 (art. 6, comma 2)

2. Animale selvatico morto rinvenuto in aree protette:

Per le segnalazioni ricomprese all'interno dei confini dei Parchi o altro tipo di aree protette, se interessato il sistema del numero verde 1515, la sala operativa CFS attiva il protocollo di intervento interessando prioritariamente il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Parco, o altro personale disponibile in seno alla propria Amministrazione.

Qualora la segnalazione giunga direttamente ai tecnici del Parco, l'intervento va organizzato congiuntamente al Comando Stazione CFS competente, se disponibile, o comunque previa segnalazione al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente CFS del Parco.



Prime operazioni sul sito di ritrovamento.

Il personale intervenuto deve procedere alla:

- Rimozione dei rischi per l'incolumità pubblica (allontanamento di non addetti ai lavori, regolazione del traffico in caso di rinvenimenti in sede stradale, sgombrò di carreggiata in caso di rinvenimento in sedi urbane o peri-urbane ecc.);
- Valutazione del rischio per gli operatori;
- Eventuale chiamata del medico veterinario, con la descrizione accurata degli elementi oggettivi del caso;
- Valutazione della presenza di eventuali illeciti a danno degli animali e attivazione delle relative procedure di polizia giudiziaria.

Il medico veterinario chiamato ad intervenire, acquisite le necessarie informazioni e valutato il caso, decide per l'eventuale intervento sul posto. Comunque ed in ogni caso dovrà fornire al personale intervenuto le necessarie indicazioni di comportamento procedurale.

Tutte le segnalazioni vengono registrate su sistema SIVRA da parte degli enti coinvolti.

Manipolazione della carcassa.

La manipolazione della carcassa, limitatamente ad eventuali spostamenti sul luogo del rinvenimento, da parte del personale intervenuto potrà essere effettuata sentite le indicazioni procedurali fornite dal medico veterinario e solo dopo aver indossato i dispositivi di protezione individuale necessari al caso. Gli operatori dovranno essere opportunamente formati a cura degli Enti e delle Amministrazioni coinvolte circa i possibili rischi biologici connessi con tale attività.

Trasporto della carcassa.

Qualora il medico veterinario intervenuto o telefonicamente interpellato riscontri l'assenza di sospetto di malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, la carcassa potrà essere trasportata anche in assenza dei requisiti previsti per gli automezzi ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009. In tal senso è raccomandabile un allestimento dei mezzi di trasporto tale da consentire, in caso di necessità, anche il trasporto di materiali di categoria 1 ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 (cui apparterebbe la carcassa di selvatico se venisse identificata come sospetta di malattia infettiva).


Il mezzo o il contenitore vanno autorizzati dai Servizi Veterinari ASL competenti per territorio, al trasporto di materiali di categoria 1 ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 e deve a sua volta essere alloggiato all'interno di un vano chiuso. Si riportano le seguenti caratteristiche da rispettare:

Per il contenitore:

- pareti lavabili e disinfettabili
- chiusura ermetica;
- maniglie per consentirne il carico e lo spostamento;
- dispositivo per lo scarico dei reflui.

Per il vano:

- pareti lavabili e disinfettabili;



- sistemi di areazione chiudibili ermeticamente;
- sistema di carico semiautomatico del cassone che consenta agevolmente il carico anche in presenza limitata di personale.

Ferme restando le indicazioni specifiche operative individuate dall' Accordo sancito in data 7/2/2013, si precisa che nella Regione Abruzzo è autorizzato il trasporto di corpi di animali morti di piccola e media taglia, ancorché altri sottoprodotti di o.a., verso un impianto riconosciuto o registrato ai sensi del Reg. CE 1069/2009, verso Istituti di ricerca quali IZS o verso Università a scopo didattico o diagnostico. I contenitori devono essere nuovi, a perdere, a tenuta stagna e chiudibili correttamente identificati a norma dell'allegato VIII, capo 2 del Reg. UE 142/2011. Una volta chiuso, il contenitore contenente la carcassa può essere trasportato direttamente dall'utente con proprio mezzo.

Destinazione della carcassa.

La carcassa potrà essere destinata su indicazione del medico veterinario intervenuto o telefonicamente interpellato, allo smaltimento o alla effettuazione di indagini necroscopiche.

Qualora venga disposto lo smaltimento della carcassa mediante infossamento o incenerimento, il medico veterinario della A.S.L. competente per territorio dovrà attivarsi per la definizione delle modalità di smaltimento nonché per la fattiva realizzazione dello stesso attraverso le figure istituzionali preposte (Sindaco, Provincia, Ente Parco). Nel caso venga disposto, sentiti anche gli Enti e le Amministrazioni coinvolte, l'esame necroscopico della carcassa, la stessa verrà trasportata a cura dell'Ente richiedente.

Le possibilità inerenti il destino della carcassa possono essere:

- rilascio in loco ai fini dell'alimentazione degli animali necrofagi
- smaltimento tramite interrimento
- smaltimento tramite incenerimento
- invio ai laboratori convenzionati ai fini necroscopici

Rilascio in loco della carcassa

Il rilascio in loco della carcassa per l'alimentazione degli animali necrofagi può essere effettuato sulla base del Reg. (CE) 1069/2009. Tale pratica può essere autorizzata nel caso in cui si ravvedano le seguenti concomitanze e ad esclusione delle specie particolarmente protette ai sensi della Legge 157/92:

- carcassa già in avanzato stato di decomposizione in contesti naturali, lontani da infrastrutture o strutture antropiche, oppure rinvenuta in luoghi di difficile accesso, sempre ammettendo che non possa arrecare danno alla salute pubblica o all'ambiente (contaminazione delle acque)
- considerazione dello svolgersi senza interferenze antropiche, dei normali processi dell'ecosistema naturale



Smaltimento tramite interramento

Lo smaltimento tramite interramento, ai sensi della vigente normativa regionale, può essere effettuato per gli esemplari di fauna selvatica ad esclusione delle specie particolarmente protette ai sensi della Legge 157/92 e nel caso in cui il veterinario referente coinvolto lo ritenga opportuno. Lo smaltimento sarà a cura dell'Ente Parco (aree protette) o del Comune interessato.

Smaltimento tramite incenerimento

Lo smaltimento tramite incenerimento (senza che la carcassa venga inviata ai laboratori di seguito descritti per le analisi necroscopiche), il cui trasporto delle spoglie venga effettuato o mediante ditta autorizzata o con mezzi autorizzati dei singoli enti coinvolti (vedi capoverso precedente), può essere effettuato per gli esemplari di fauna selvatica ad esclusione delle specie altamente protette (Legge 157/92) previa apposita certificazione sanitaria del Servizio Veterinario della ASL competente. Lo smaltimento sarà a cura dell'Ente Parco (Aree Protette) o Comune interessato.

Invio ai laboratori convenzionati ai fini necroscopici

Le necroscopie, con finalità di accertamento della causa di morte e di campionamento per lo svolgimento delle indagini sanitarie ed ispettive conseguenti, potranno essere svolte:

1. **Presso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo** (cfr. normativa regionale di riferimento, nota 600.7.6/24461/49 del 20 Giugno 2002, Legge 23 Giugno 1970, n. 503 e D.L.vo 30 Giugno 1993, n. 270, L.R. 10/2004).
2. **Presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo**, per particolari ricerche o approfondimenti scientifici, previa stipula di apposite convenzioni con le Amministrazioni coinvolte, nei casi in cui non sussistano gli elementi per la formulazione di un'ipotesi di morte causata da malattia infettiva, assicurando comunque l'invio dei prelievi relativi alle indagini di sanità pubblica veterinaria presso l'IZS di Teramo.
3. **Presso laboratori veterinari degli Enti Parco**, autorizzati dalla ASL competente, previo accordo con il Veterinario Ufficiale intervenuto, laddove si intenda eseguire un'accurata ricognizione della carcassa ai fini dell'acquisizione di informazioni utili alla conservazione e gestione della specie (es. dati biometrici, ecologia alimentare, genetica non forense, capacità riproduttiva ecc.) ma non sussistano gli elementi per la formulazione di un'ipotesi di morte causata da malattia infettiva, assicurando comunque l'invio dei prelievi relativi alle indagini di sanità pubblica veterinaria presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo.

L'invio dei campioni/carcasse deve essere inoltrato compilando l'apposito modello dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o comunque con richiesta del Medico Veterinario intervenuto.

Si precisa che tutti i ritrovamenti di carcasse animali (appartenenti a specie di ungulati o a specie particolarmente protette ai sensi della Legge 157/92), le richieste inviate, ai laboratori, così come i loro esiti devono essere comunicati alla ASL di competenza, tramite BDR-SIVRA, al fine di rendere possibili eventuali programmazioni sanitarie inerenti la fauna selvatica.



Coordinamento delle informazioni e gestione dei dati sanitari.

La Regione Abruzzo gestisce i dati sanitari provenienti dalle carcasse di animali selvatici tramite BDR-SIVRA e la loro gestione coordinata quale contributo sostanziale alla sorveglianza epidemiologica sul territorio regionale. In particolare:

- riceve il report annuale dalle amministrazioni competenti
- fornisce le schede con rilievi standardizzati sulle carcasse rinvenute e sui contesti di ritrovamento
- stabilisce il piano dei campionamenti sanitari da effettuare in sede di necropsia (elenco allegato alle linee guida).


Sulla base delle informazioni sanitarie raccolte la Regione Abruzzo convoca periodicamente il Comitato per il controllo della fauna selvatica e la sanità delle popolazioni animali migranti presso l'Assessorato alle Politiche della Salute ed eventualmente rimodula il piano di sorveglianza, anche in accordo con eventuali piani di intervento diagnostici armonizzati a livello nazionale.

Va precisato gli accertamenti diagnostici debbano essere svolti sulla base delle indicazioni fornite in allegato 2. Le spese inerenti ulteriori indagini di laboratorio risulteranno a carico del richiedente.

ALLEGATO 1: Linee guida per l'effettuazione di accertamenti sanitari di animali selvatici

Specie particolarmente protette ai sensi della L. 157/92

Specie	Accertamenti sanitari su carcasse (oltre all'esame necroscopico routinario)	Accertamenti sanitari su animali in difficoltà (esami sierologici da prelievi ematici)
<ul style="list-style-type: none">• Lupo• Orso• Martora• Puzzola• Lontra• Gatto selvatico• Lince	<ul style="list-style-type: none">- <u>Aujeszky, solo su sospetto</u>- <u>Ricerca trichinella da m. tibiale anteriore</u>	<ul style="list-style-type: none">▪ <u>CPV</u>▪ <u>CDV</u>▪ <u>Epatite CAV</u>▪ <u>Leptospira</u>▪ <u>Leishmania</u>▪ <u>Dirofilaria</u>▪ <u>Brucella</u>
<ul style="list-style-type: none">• Camoscio <u>appenninico</u>	<ul style="list-style-type: none">- <u>Brucella spp. solo riproduttivi</u>- <u>Mycobacterium paraTBC (valvola ileo-ciecale)</u>	<ul style="list-style-type: none">▪ <u>Bluetongue</u>▪ <u>Border disease</u>▪ <u>Brucella</u>▪ <u>Chlamydia psittaci variante ovis</u>▪ <u>Febbre Q</u>▪ <u>Borrelia</u>▪ <u>Mycobacterium paratuberculosis</u>▪ <u>Salmonella abortus ovis</u>▪ <u>Toxoplasma</u>



• Marangone minore	- Influenza aviare (?)	-
• Marangone dal ciuffo	- West Nile disease (se	
• tutte le specie di pellicani	provenienti da zona a	
	rischio "Foce del Vomano)	
• Tarabuso		
• Cicogna bianca		
• Cicogna nera		
• Spatola		
• Mignattaio		
• Fenicottero		
• Cigno reale		
• Cigno selvatico		
• Volpoca		
• Fistione turco		
• Gobbo rugginoso		
• Pollo sultano		
• Otarda		
• Gallina prataiola		
• Gru		
• Piviere tortolino		
• Avocetta		
• Cavaliere d'Italia		
• Occhione		
• Pernice di mare		
• Gabbiano corso		
• Gabbiano corallino		
• Gabbiano roseo		
• Sterna zampanere		
• Sterna maggiore		

• Albanella reale	- Influenza aviare	-
• Albanella minore	- West Nile disease (se	
• Capovaccaio	provenienti da zona a	
• Poiana	rischio "Foce del Vomano")	
• Gheppio	- Trichinosi	
• Smeriglio		
• Sparviero		
• Astore		
• Falco cuculo		
• Falco di palude		
• Falco pecchiaiolo		
• Falco pellegrino		
• Falco pescatore		
• Grifone		
• Grillaio		
• Lodolaio		
• Nibbio bruno		
• Nibbio reale		
• Civetta		
• Barbagianni		
• Assiolo		
• Gufo comune		

• Allocco		
• Ghiandaia marina	-	West Nile disease (se
• Tutte le specie di picchi		provenienti da zona a
• Gracchio corallino		rischio "Foce del Vomano")

Altre Specie da indagare ai fini sanitari

Specie	Accertamenti sanitari su carcasse	Accertamenti sanitari su animali in difficoltà (prelievi ematici)
• Cervo	- CWD (?)	- BBrucellosi IDEM
• Capriolo	- Ricerca Mycobacterium da linfonodi testa e intestinali e tipizzazione, solo su segni anat.-pat.	- Camoscio appenninico
• Cinghiale	- Trichinosi	- Aujeszky
	- Ricerca Mycobacterium da linfonodi testa e intestinali e tipizzazione, solo su segni anat.-pat.	- Peste suina classica (?)
		- Malattia Vescicolare (?)
		- Brucella spp.
		- Francisella tularensis
		- Leptospira
• Volpe	- Trichinosi	
• Altri mustelidi		
• Altri anatidi selvatici	- Influenza aviare	-
	- West Nile disease (se provenienti da zona a rischio "Foce del Vomano")	
• Altri corvidi	- West Nile disease (se provenienti da zona a rischio "Foce del Vomano")	-

Per tutte le specie, in caso di rilievo in corso di necropsopia

• Ectoparassiti	• Identificazione di Specie
• Scarificato cutaneo	• Ectoparassiti: Ricerca agente eziologico
• Zecche	• Francisella tularensis: Ricerca agente eziologico
	• Coxiella burnetii: Ricerca agente eziologico



• Zecche - Gen. Ixodes

• Borrelia burgdorferi s.l.: Ricerca agente eziologi

• Anaplasma phagocytophilum: Ricerca agente eziologi

REGIONE
ABRUZZO



SCHEDA INFORMATIVA FAUNA SELVATICA

Ente comunicante

Data _____

Al Dipartimento di Prevenzione ASL di _____

Servizio Veterinario di Sanità Animale

Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
Zootecniche

INFORMAZIONI RELATIVE AL SOPRALLUOGO: **DATA** _____

Ente che ha ricevuto la segnalazione _____

Ente/i coinvolto/i nel sopralluogo _____

Località sopralluogo _____ Comune _____

Area protetta ☐ (indicare quale) _____ Area non protetta ☐

N° di animali coinvolti _____ Animale in difficoltà ☐ Carcassa animale ☐

Medico Veterinario non presente ☐

Medico Veterinario presente ASL ☐ CFS ☐ Parco ☐ Altro _____

**Coordinate sito intervento
(WGS84-decimali)**

lat. N _____ long E _____

INFORMAZIONI SUL/SUGLI ANIMALI/CARCASSA

SPECIE ANIMALE _____ ; Sesso M ☐ F ☐ ; Età _____

Causa dell'intervento : _____

Causa di morte (come da certificato Veterinario) _____

Sintomi/ segni rilevati (a cura del Veterinario) _____

DESTINO IMMEDIATO DELL'ANIMALE IN DIFFICOLTÀ


☐ Rilasciato sul territorio immediatamente

☐ Invio al CRFS

☐ Soppresso sul sito di intervento

☐ Invio ad altri centri (indicare) _____

☐ Soppresso presso canile sanitario/ambulatorio della ASL



DESTINO DELLA CARCASSA

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Rilascio in loco | <input type="checkbox"/> Invio all'IZS |
| <input type="checkbox"/> Smaltimento mediante interrimento (Ord. Sind. N° ____ del ____) | <input type="checkbox"/> Invio ad altri laboratori _____ |
| <input type="checkbox"/> Smaltimento mediante incenerimento (indicare ditta e/o impianto) _____ | |

Firma dell'operatore/i dell'Ente presente sul sito d'intervento

Firma del Veterinario/i presente sul sito di intervento o
presso il centro recupero



ABRUZZO



**COMUNICAZIONE INVIO CAMPIONI APPARTENENTI A FAUNA SELVATICA PER ACCERTAMENTI
DIAGNOSTICI**

Al Dipartimento di Prevenzione ASL di _____
Servizio Veterinario di Sanità Animale
Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
Zootecniche

Il sottoscritto Dr. _____,

in qualità di _____

Comunica di aver inviato campioni della specie _____

ai fini diagnostici a

☐ IZS di Teramo (indicare n°accettazione) _____ ;

☐ Altro _____ (indicare rif. n°accettaz.) _____

relativi a :

☐ INDAGINI SU ANIMALI VIVI

☐ Malattia di Aujeszky ☐ Malattia Vescicolare ☐ Peste Suina Classica ☐ Brucellosi

☐ ALTRO _____

☐ INDAGINI SU CARCASSA (oltre all'esame necroscopico)

Malattia di Aujeszky ☐ Malattia Vescicolare ☐ Peste Suina Classica ☐ Brucellosi

Trichinosi ☐ WND ☐ CWD ed altre TSE ☐ Brucellosi ☐ Influenza Aviaria ☐ Tubercolosi

☐ ALTRO _____



LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI ANIMALI SELVATICI MARINI IN DIFFICOLTA' E LORO CARCASSE

Gli animali selvatici marini possono essere affetti, e di conseguenza vettori, di patologie a carattere zoonosico. Pertanto risulta indispensabile monitorare lo stato sanitario di questi animali.

Per quanto sopra riportato, in termini di sanità pubblica, tali animali vanno considerati non solo come possibile fonte d'infezione, ma anche come preziose sentinelle della situazione sanitaria animale e umana.

I cetacei, inoltre, essendo al vertice della catena alimentare tendono ad accumulare grandi quantità di inquinanti e contaminanti ambientali. Essi possono essere annoverati fra i migliori indicatori biologici dello stato di salute globale del mare e di conseguenza dell'ambiente circostante.

Le presenti linee guida, contenenti le procedure da attuare in caso di ritrovamento di selvatici marini spiaggiati, trova applicazione sull'intero territorio della Regione Abruzzo anche nell'ambito del progetto di ricerca corrente 2010 ***"Sviluppo di una rete di sorveglianza diagnostica a tutela della salute e del benessere dei cetacei spiaggiati lungo le coste del territorio nazionale"*** finanziato dal Ministero della Salute e della ***Rete Nazionale Spiaggiamenti*** finanziata dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

Spiaggiamenti

Si considerano **"Spiaggiamento ordinari"**:

- Spiaggiamenti di specie protette quali mammiferi marini e tartarughe
- Spiaggiamenti di specie ittiche di dimensioni notevoli (ad es. selacei)

Vanno considerati **"Spiaggiamenti straordinari"**:

- Spiaggiamento di un cetaceo di dimensioni > 5m
- Spiaggiamenti di massa/atipici
- Emergenze ambientali

Competenze

Gli enti e le associazioni coinvolti nella gestione dell'intervento e che costituiscono la "Rete regionale spiaggiamenti" sono:

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
- Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. competenti per territorio;
- Centro Studi Cetacei ONLUS
- Capitaneria di Porto
- Corpo Forestale dello Stato Ufficio CITES (Mammiferi marini e Tartarughe)
- Comuni



Procedure in caso di spiaggiamento di animali selvatici marini

Se lo spiaggiamento, sia di carcasse che di animali in difficoltà, è rilevato dalle Capitanerie di Porto, da privati cittadini o da altri enti, ne è data immediata notizia al C.S.C. ONLUS, ai Servizi Veterinari e alle istituzioni pubbliche preposte. L'avviso viene quindi trasmesso al gruppo di ricercatori del Centro Studi Cetacei competente territorialmente, che interviene sul luogo dell'evento per organizzare tutte le operazioni necessarie, in accordo con le presenti linee-guida regionali, coinvolgendo le Autorità sanitarie e le Istituzioni pubbliche preposte.

Le Capitanerie di Porto provvederanno a verificare mediante sopralluogo i dati forniti al momento della segnalazione ed informare il Comune nel cui territorio è avvenuto lo spiaggiamento ed il Corpo Forestale dello Stato - CITES.

Il C.S.C. ONLUS provvederà a:

- fornire supporto alla ASL e all'IZS competente per territorio, coadiuvando l'intervento di un ufficiale sanitario che possa disporre l'esecuzione della necropsia per la determinazione delle cause di morte.
- Informare il GPI (Gruppo di Pronto Intervento dell'Università di Padova) nel caso di spiaggiamenti straordinari (cetacei lunghi più di 5 metri, spiaggiamenti di massa e atipici, emergenze ambientali).

Le situazioni in cui la presenza di un medico veterinario ufficiale (ASL) sul sito di intervento è richiesta, sia in presenza di animali in difficoltà che di carcasse, sono:

- spiaggiamenti di specie protette quali mammiferi marini e tartarughe
- spiaggiamenti di specie ittiche di dimensioni notevoli (ad es. selacei)
- spiaggiamenti di massa atipici


Spiaggiamenti ordinari:

In caso di spiaggiamento ordinario saranno comunque presenti sul sito di spiaggiamento:

- Veterinario Ufficiale ASL
- Capitaneria di Porto
- C.S.C. ONLUS

Il Veterinario Ufficiale ASL provvederà a:

- accertare l'eventuale presenza di patologie a carattere zoonosico ed a dare indicazioni necessarie alla tutela del Personale coinvolto, dei cittadini e dell'ambiente;
- autorizzare l'eventuale trasporto presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo (art. 11 del regolamento 142/2011) l'uso e lo smaltimento di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici in condizioni che garantiscono il controllo dei rischi per la salute pubblica e animale o, in caso le condizioni di conservazione della carcassa non consentano l'effettuazione di indagini necroscopiche, ad indicare le modalità di smaltimento ai sensi della normativa vigente dopo aver effettuato i campionamenti possibili.
- *Invio ai laboratori convenzionati ai fini necroscopici*



La Capitaneria di Porto provvederà a:

- porre in essere le indicazioni di carattere sanitario fornite dal Servizio Veterinario ASL per la tutela dei cittadini e dell'ambiente;
- presiedere all'ordine pubblico;

Il C.S.C. ONLUS provvederà a:

- Identificare la Specie di appartenenza dell'animale selvatico marino spiaggiato;
- Identificare il sesso e lo stato fisiologico (nel caso di cetacei, la presenza di una carcassa di una femmina in lattazione può far sospettare la presenza di un piccolo non autosufficiente in mare);
- Identificare lo stato di conservazione della carcassa ed assegnare un codice relativo;
- Indicare All'IZS dell'Abruzzo e del Molise gli esami effettuabili ed il successivo destino della carcassa in base al codice attribuito;
- Gestire il personale volontario anche per la corretta esecuzione delle disposizioni di carattere sanitario impartite dal Veterinario Ufficiale A.S.L.

Esami effettuabili in base allo stato di conservazione

Codice 2 Carcassa fresca	Istologico, virologico, parassitologico, microbiologico, genetico, ricerca contaminanti e biotossine
Codice 3 Moderata decomposizione	Istologico, virologico, parassitologico, genetico, ricerca contaminanti e biotossine
Codice 4 Avanzata decomposizione	Istologico (limitato), virologico, genetico
Codice 5 Mummificato e resti dello scheletro	Genetico

In presenza di una carcassa fresca (Cod.2) o in stato di moderata decomposizione (Cod. 3) di dimensioni tali da consentirne il trasporto presso il laboratorio l'IZS dell'Abruzzo e del Molise invierà un idoneo mezzo per il prelievo dell'animale; In caso di carcasse di dimensioni maggiori, sarà predisposta una necropsia sul luogo di spiaggiamento.

In presenza di carcassa in avanzato stato di decomposizione o mummificato o ridotto a scheletro, sarà il Veterinario Ufficiale ASL ad effettuare il prelievo per indagini virologiche e genetiche (Cod. 4) e genetiche (Cod. 5) con le modalità di campionamento seguenti e ad inviarle all' l'IZS dell'Abruzzo e del Molise.

INDAGINE DIAGNOSTICA	ORGANO O TESSUTO	MODALITA' DI RACCOLTA	MODALITA' DI CONSERVAZIONE
Virologia	Polmone Fegato Milza Encefalo Intestino Rene Muscolo Tessuti placentari e fetali	Raccolta asettica di un campione di 2 cm ³	congelato -20°C



Genetica	Muscolo	Raccolta asettica di un campione di 1 cm ³	congelato -20°C
----------	---------	---	-----------------

In caso di invio al laboratorio o presso ditte specializzate per lo smaltimento, il Servizio Veterinario provvederà ad informare il CFS Ufficio CITES

TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA CARCASSA

Il trasporto e lo smaltimento della carcassa deve essere effettuato, su indicazione delle ASL, da ditte specializzate con mezzi idonei o da istituti di ricerca interessati a prelevare l'animale in parte o in toto.

In caso di istituti di ricerca, il trasporto deve avvenire all'interno di contenitori idonei (sacchi di plastica, vasche plastiche, altro), secondo le istruzioni e relative autorizzazioni della ASL. I campioni prelevati devono essere gestiti in modo tale da minimizzare il rischio di contaminazione. Eventuali scarti derivanti dal trattamento del campione prelevato devono essere smaltiti dallo stesso ente di ricerca che ha effettuato il prelievo.

Lo smaltimento e il trasporto della carcassa rappresentano un problema dal punto di vista gestionale, anche in relazione alla frequente mancanza di mezzi idonei a trasporto di questi animali che possono raggiungere notevoli dimensioni.

Lo smaltimento delle carcasse è regolamentato dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e dal suo Regolamento Attuativo (UE) n. 142/2011.

Il comportamento da adottare in caso di carcasse di cetacei è il seguente:

a) Si procede all'invio della carcassa agli Istituti di ricerca per gli esami del caso. In tal caso, dopo gli accertamenti necroscopici, si invia la carcassa ed i resti come materiale in categoria 1.


b) La carcassa non viene inviata per le indagini necroscopiche ma è possibile riconoscere la causa (sospetto di malattia trasmissibile all'uomo o agli animali). Si può quindi procedere sia come sopra per fini di ricerca, sia alla distruzione per incenerimento mediante consegna a ditta per lo smaltimento dei materiali di categoria 1. In questo caso sarà necessario compilare, da parte del Veterinario dell'ASL, un certificato per la categorizzazione dei sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di Categoria I, da consegnare al trasportatore.

c) La carcassa non viene inviata per le indagini necroscopiche ma è possibile riconoscere la causa senza alcun sospetto di malattia trasmissibile all'uomo o agli animali. In tal caso la carcassa può essere considerata in categoria 2.


Si ricorda infine che sono concesse deroghe per l'uso di questi animali (art.23) ai fini della ricerca scientifica e diagnostica, e per lo smaltimento delle carcasse.

Nei casi, non infrequenti, di reperimento della carcassa in punti della costa di difficile accesso, l'autorità competente può, se necessario, decidere che i sottoprodotti di origine animale materiali di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), materiali di categoria 2 e 3 provenienti da una zona isolata possono essere eliminati come rifiuti mediante combustione o sotterramento in loco.

In ogni caso lo smaltimento è a cura del Comune tramite ditte specializzate.



FLUSSO DI INTERVENTO IN CASO DI ESEMPLARI SPIAGGIATI MORTI



Spiaggiamenti straordinari:

a. Animali morti di dimensioni > 5m e spiaggiamenti di massa/atipici

In tale circostanza, flusso d'intervento e procedure operative saranno le stesse considerate in caso di spiaggiamento ordinario, con la differenza che le indagini necroscopiche saranno effettuate sul luogo del rinvenimento della carcassa.

Per singoli animali di dimensioni > 5m, in caso di oggettive difficoltà tecniche, L'IZS dell'Abruzzo e del Molise richiederà l'intervento del Gruppo di Pronto Intervento dell'Università di Padova, istituito nell'ambito del progetto di ricerca corrente 2010 **"Sviluppo di una rete di sorveglianza diagnostica a tutela della salute e del benessere dei cetacei spiaggiati lungo le coste del territorio nazionale"** finanziato dal Ministero della Salute e della **Rete Nazionale Spiaggiamenti** finanziata dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, che dispone di adeguati mezzi tecnici.

Tale intervento sarà sempre richiesto in caso di spiaggiamenti di massa/atipici.


b. Animali ancora in vita

In generale, per tutte le specie, sulla base delle proprie valutazioni cliniche, delle conoscenze eco-etologiche sulla specie coinvolta, delle norme sul benessere animale, dei principi del codice deontologico e della vigente normativa di settore, il medico veterinario intervenuto è responsabile dell'indirizzo prognostico del caso e decide della destinazione dell'animale, oltre che, in casi di particolare gravità, della eventuale soppressione dello stesso seguendo il protocollo attualmente in fase di approvazione da parte del Min. Sal. e del MATTM. Tutti i ritrovamenti vengono registrati su BDR-SIVRA.

• Tartarughe

Delle sette specie di tartarughe marine ancora oggi esistenti solo due utilizzano stabilmente il Mediterraneo ed hanno evoluto popolazioni locali, la tartaruga comune, *Caretta caretta* (Linnaeus, 1758) e la tartaruga verde, *Chelonia mydas* (Linnaeus, 1758). Una terza specie, la *Dermochelys coriacea* (Vandelli, 1761) viene sporadicamente avvistata nelle acque di questo bacino che sfrutta, presumibilmente, a scopo alimentare (Groombridge, 1990). Esistono infine rare segnalazioni di esemplari di tartaruga embricata, *Eretmochelys imbucata*, e di tartaruga di kemp, *Lepidochelys kempii*, ma, data la limitatissima casistica e le difficoltà legate ad un'identificazione certa di queste specie, la loro presenza nel Mediterraneo è da ritenersi del tutto accidentale (Groombridge, 1990; Sella, 1982; Tomas *et al.*, 2003 e citazioni ivi contenute).

Il ciclo vitale di *Caretta caretta* è caratterizzato da una prima fase di sviluppo in ambiente oceanico, della durata di alcuni anni, durante i quali le tartarughe sono principalmente epipelagiche, seguita da una seconda fase in ambiente neritico, dove le tartarughe passano ad un'alimentazione di tipo bentonico, che le porterà fino alla



maturazione sessuale (Bolten, 2003). Durante il periodo non-riproduttivo, gli adulti si concentrano in aree definite di alimentazione e di svernamento, e lungo le rotte di migrazione che legano queste aree. Gli adulti e giovani di grandi dimensioni, si concentrano, in questi periodi, nelle acque poco profonde della piattaforma continentale, a profondità minori di 50m (Lutcavage e Lutz, 1997; Epperly *et al.*, 1995), dove si alimentano prevalentemente di invertebrati bentonici come crostacei e molluschi (Bjorndal, 1997).


I rendiconti sugli spiaggiamenti di tartaruga comune in Italia, sebbene parziali, suggeriscono che questa specie sia presente lungo tutta la costa della penisola, anche se con densità variabili a seconda della regione considerata (Centro Studi Cetacei 2000, 2002, 2004; WWF *et al.*, 2006, 2005; Battoli, 2006; Fadda *et al.*, 2006; WWF *et al.*, 2006;).

La frequente ricattura di femmine nidificanti (Argano *et al.*, 1992; Margaritoulis, 1988; Lazar *et al.*, 1988; Lazar *et al.*, 2004) e il ritrovamento di individui adulti (Lazar e Tyrkovic, 1995) indicano il mare Adriatico come un'importante area di alimentazione e svernamento per individui giovani e adulti in fase neritica.

La principale (ma non unica) minaccia di origine antropica in Mediterraneo ed in particolare nel mare Adriatico è legata alla cattura incidentale negli attrezzi da pesca, un fenomeno di ampia portata che, sulla base delle informazioni note, conta annualmente un minimo di 60.000-80.000 catture stimate per il palangrese derivante (Lewison *et al.*, 2004), probabilmente più di 30.000 catture per lo strascico (Casale *et al.*, 2004; Casale *et al.*, *in press* a; Laurent *et al.*, 1996; Lazar e Tyrkovic 1995; Oruc 2001), e un rilevante numero di catture con reti fisse, probabilmente di pari ordine di grandezza (Casale *et al.*, 2005). I dati, che emergono dalle citate pubblicazioni, contenenti le stime sulle catture dovute ai principali attrezzi da pesca, sottolineano il ruolo delle flotte dei pescherecci in tale contesto, considerando l'alta percentuale della flotta Italiana attiva su tutto il bacino. Le interazioni dovute alla pesca accidentale sono considerate da anni ormai, anche in Italia, una tra le principali cause di mortalità delle tartarughe marine (Argano, 1978; Di Palma, 1978; Argano e Baldari, 1983; De Metrio *et al.*, 1983; Basso e Cocco, 1986; De Metrio e Megalofonou, 1988; Cocco *et al.*, 1988; Argano *et al.*, 1992; Basso, 1992; Bentivegna *et al.*, 1993; Bentivegna e Paglialonga, 1998). I dati attualmente disponibili per l'Italia indicano un numero minimo di catture all'anno di 8.500 per lo strascico (Casale *et al.*, 2004, 2007) e di 4.000 per il palangrese derivante (Deflorio *et al.*, 2005; WWF, dati non pubblicati). Tuttavia, vista la parziale copertura in termini di aree e di sforzo di pesca a cui queste stime si riferiscono, è probabile che il numero reale di catture possa essere sottostimato. Purtroppo mancano ancora dati inerenti i tassi di mortalità effettiva a seguito di cattura accidentale e la resilienza di questi animali.

In Italia, il numero di esemplari rinvenuti vivi e in difficoltà è mediamente di circa duecento tartarughe l'anno sebbene questo valore sia soggetto ad ampie variazioni interannuali e dipenda fortemente dalla capacità di creare, a livello locale, solide collaborazioni con le tutte categorie coinvolte (Casale *et al.*, 2007; Centro Studi Cetacei, 2000, 2002, 2004).

In caso di intervento su tartarughe marine, le stesse saranno trasportate a cura della Capitaneria di Porto presso il Centro di prima accoglienza gestito dal CSC ONLUS presso l'Ufficio locale marittimo di Montesilvano.



Il suddetto centro è funzionalmente collegato con il Parco Oltremare di Riccione e con la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli al fine di far fronte ad un eventuale carico eccessivo di animali ospitati o alla risoluzione di problematiche sanitarie specifiche.

In caso di esito favorevole del periodo di stabulazione e terapia, gli animali saranno liberati in mare aperto a condizione che la Temperatura superficiale dell'acqua superi i 18 °C.

Gli animali recuperati lungo le coste abruzzesi e momentaneamente affidate alle prima descritte strutture collegate, saranno riportate presso la struttura di Montesilvano per il rilascio.

In caso di decesso dell'animale, si seguiranno le procedure proposte per le carcasse che prevedono il trasporto presso L'IZS dell'Abruzzo e del Molise di Teramo ed il successivo smaltimento come S.O.A. Cat.1.

• Cetacei

A seguito di segnalazione di Cetaceo in vita:

le Capitanerie di Porto (CCPP) provvedono a:

1. verificare mediante sopralluogo i dati forniti al momento della segnalazione,
2. Informare la ASL competente, nel rispetto della normativa vigente, sul reperimento dell'esemplare, richiedendo l'intervento di un ufficiale sanitario e la registrazione dell'evento.
3. Contatta il Centro Studi Cetacei ONLUS ed il Gruppo di Pronto Intervento.
4. Provvede a delimitare la zona per evitare interazione con il pubblico, per preservare l'area.

Nel caso di cetacei ancora in mare per effettuare una prima ricognizione la CCPP e l'ASL e CSC ONLUS possono avvalersi e coinvolgere altri corpi di polizia o protezione civile che abbiano a disposizione dei mezzi come i Vigili del Fuoco (VVF), la Guardia di Finanza (GdF) o la Protezione Civile (PC).


Durante gli interventi è necessario garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. Il Veterinario Ufficiale ASL responsabile della valutazione clinica del cetaceo spiaggiato, eventualmente coadiuvato dal CSC Onlus, provvede a stendere un rapporto riassuntivo che dettagli tutte le osservazioni e i rilievi raccolti durante la visita clinica, i campionamenti effettuati e i risultati delle indagini.

Sulla base di queste osservazioni il Veterinario Ufficiale ASL esprime un proprio giudizio sul destino del soggetto eventualmente supportato dal parere del CSC ONLUS.

Nelle more che i ministeri competenti accreditino gruppi di esperti, definiti Gruppi di Pronto Intervento Regionali, che siano in grado di dare supporto ed intervenire prontamente quando le condizioni dell'animale spiaggiato richiedano un approccio più specializzato e mirato per accertarsi dello stato di salute, delle possibilità di riabilitazione e reintroduzione e degli eventuali procedimenti diagnostici, terapeutici o dell'eutanasia, si farà riferimento al Gruppo di Pronto Intervento Ministero Salute - Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ai sensi e con le modalità previste dalle emanande "Linee guida per l'intervento sui cetacei spiaggiati vivi".



FLUSSO DI INTERVENTO IN CASO DI ESEMPLARI VIVI



Coordinamento delle informazioni e gestione dei dati sanitari.

La Regione Abruzzo promuove l'acquisizione di dati sanitari tramite BDR-SIVRA provenienti dalle carcasse di animali spiaggiati e la loro gestione coordinata quale contributo sostanziale alla sorveglianza epidemiologica sul territorio regionale. In particolare:

- richiede un report annuale alle amministrazioni competenti;
- promuove l'utilizzo di schede con rilievi standardizzati sulle carcasse rinvenute e sui contesti di ritrovamento;

Sulla base delle informazioni sanitarie raccolte la Regione Abruzzo convoca periodicamente il Comitato per il controllo della fauna selvatica e la sanità delle popolazioni animali migranti presso l'Assessorato alle Politiche della Salute ai fini dell'implementazione o verifica di eventuali e specifici piani di sorveglianza, anche in accordo con eventuali piani di intervento diagnostici armonizzati a livello nazionale.



